

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
Art. 5 - Finalità, attività d'interesse generale e diverse L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi: - interventi e prestazioni sanitarie; - interventi e servizi sociali; - prestazioni socio-sanitarie; - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo settore. L'Associazione in particolare si prefigge la promozione e l'inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso: a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi; b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;	Art. 5 - Finalità, attività d'interesse generale e diverse L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi: generale - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni (art. 5, primo comma, lett. a del Codice del Terzo Settore); - interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, primo comma, lett. b del Codice del Terzo Settore); - prestazioni socio-sanitarie (art. 5, primo comma, lett. c del Codice del Terzo Settore); - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, primo comma, lett. e) del Codice del Terzo Settore); - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, primo comma, lett. i del Codice del Terzo Settore); - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, primo comma, lett. k) del Codice del Terzo Settore); - erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, primo comma, lett. u) del Codice del Terzo Settore). Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

- d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
- f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;

- h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, l'Associazione in ambito sanitario promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;
- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;

L'Associazione in particolare si prefigge la promozione e l'inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:

- a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
- f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali e, più in generale, la realizzazione di un sistema integrato di assistenze, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti del Terzo settore o enti non profit, mediante la conclusione di accordi di vicendevole collaborazione o di partenariato;
- h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente.

~~j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.~~

Nello specifico, l'Associazione in ambito sanitario promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;

- erogare e/o favorire interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione in ambito sociale provvede all'erogazione di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- erogare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali della collettività; in particolare potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;

- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;

- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;

- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;

- favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;

- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;

- erogare e/o favorire interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione in ambito sociale provvede all'erogazione di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- ~~- erogare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni.~~

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;
- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;
- promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.

In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

~~integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.~~

In ambito **culturale** promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali della collettività; in particolare potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;
- **promuovere la sensibilizzazione della collettività degli associati e loro familiari ai principi e ai valori della Costituzione italiana nonché ai principi della tolleranza e dell'inclusione, il tutto mediante organizzazione di eventi, corsi, mostre nonché mettendo a disposizione della collettività beni, progetti e percorsi d'arte e cultura, quali centri culturali, biblioteche/mediateche, spazi espositivi.**

~~-promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;~~

~~-promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;~~

~~-promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;~~

~~-organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;~~

~~-promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.~~

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

L'Associazione potrà inoltre: - promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari; - diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;	In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero. In ambito ambientale, l'Associazione opera allo scopo di promuovere la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche consentendo agli associati l'accesso, a condizioni agevolate, a fonti di energia alternativa o rinnovabile, ovvero a sistemi di energia economici e affidabili, basati su modalità di produzione sostenibili, in linea con quanto previsto all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel perseguimento delle medesime finalità, l'Associazione può promuovere la partecipazione dei propri associati a comunità energetiche rinnovabili, costituite secondo quanto previsto dal decreto legislativo 8.11.2021 n. 199 e successive modificazioni o integrazioni, potendo al contempo essa stessa costituire una comunità energetica rinnovabile ovvero aderire a comunità energetiche rinnovabili esistenti, in qualità di membro o assumendo una posizione di controllo. Più in generale, l'Associazione si impegna a destinare parte delle proprie risorse finanziarie, umane e tecniche, alla cura delle questioni legate alla sostenibilità, avendo cura di programmare interventi e condurre iniziative con riferimento alle tematiche connesse all'ambiente, alle istanze sociali, alla tutela dei diritti umani. In ambito turistico, l'Associazione organizza viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, anche eventualmente con presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori, il tutto a favore degli associati e loro familiari e/o di tutti gli appartenenti alla collettività che risultino in possesso dei requisiti per divenire associati ordinari. In ambito erogativo, l'Associazione provvede a erogazioni nella forma di sussidi ovvero di rimborsi di spese effettivamente sostenute al ricorrere di situazioni psico-fisiche invalidanti, situazioni di devianza, di degrado, di grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. L'Associazione, inoltre, provvede ad erogazioni di denaro a sostegno di
--	--

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

- organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione oltre a poter esercitare le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117/20017 e successive modificazioni ed integrazioni, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Previo deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

enti del Terzo settore o enti non profit, che operino nei medesimi ambiti di attività dell'Associazione, concludendo con gli stessi enti accordi di vicendevole collaborazione o di partenariato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 23, regolare gli accordi di partenariato, determinandone, congiuntamente con l'ente partner, l'oggetto e le attività.

~~L'Associazione potrà inoltre:~~

~~—promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;~~

~~—diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;~~

~~—organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.~~

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione oltre a poter esercitare le attività di interesse generale **sopra indicate**, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

	L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Prevvia deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
Art. 6 - Categorie di soci Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie: a) soci ordinari; b) soci sostenitori. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio fondatore e sostenitore dell'Associazione: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO. Possono essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell'Associazione.	Art. 6 - Categorie di soci Il numero degli associati è illimitato. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie: (a) associati ordinari; (b) associati sostenitori. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Possono essere associati ordinari: (i) le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti dell'associato fondatore e sostenitore dell'Associazione (Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo); (ii) le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell'Associazione; (iii) le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano lavoratori subordinati di società, ditte individuali, associazioni o enti soci o clienti dell'associato fondatore e sostenitore dell'Associazione o degli altri associati sostenitori dell'Associazione, qualora dette società, ditte

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell'Associazione. Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	individuali, associazioni o enti intendano provvedere, per effetto di una apposita convenzione sottoscritta con l'Associazione, al pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali a favore di tutti i propri dipendenti che vogliano aderire. Possono essere associati sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell'Associazione. Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
Art. 7 - Domanda di ammissione Chi desidera diventare associato deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dei soci ordinari deve indicare: - nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta; - la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad associato di cui al precedente art. 6; - l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed ottenere dai soci sostenitori informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con l'associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di associato della Mutua; - l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti organi sociali a carico dei soci ordinari della Mutua;	Art. 7 - Domanda di ammissione Chi desidera diventare associato deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda degli associati ordinari deve indicare: - nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta; - la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad associato di cui al precedente art. 6; - l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed ottenere dai soci sostenitori informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con l'associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di associato della Mutua; - l'impegno proprio o della società, della ditta individuale, dell'associazione o dell'ente con la quale la persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro subordinato, a versare la quota di ammissione, i

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- l'impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;
- l'impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli scopi sociali;
- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti organi sociali a carico dei soci ordinari della Mutua;

- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda di ammissione degli associati ordinari in possesso dei requisiti di cui al numero (iii) dell'art. 6 deve contenere, inoltre, l'indicazione della società, della ditta individuale, dell'associazione o dell'ente con la quale la persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro subordinato.

La domanda degli **associati** sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- l'impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;
- l'impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli scopi sociali;
- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo; i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.	appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo; i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.
Art. 8 - Rapporto associativo Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione. E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura dell'associato temporaneo. Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi. Gli associati hanno inoltre il diritto di: - beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 5 e del successivo articolo 13. - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; - godere del pieno elettorato attivo e passivo; - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; - recedere dall'appartenenza all'Associazione;	Art. 8 - Rapporto associativo Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione. E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura dell'associato temporaneo. Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi. Gli associati hanno inoltre il diritto di: - beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 5 e del successivo articolo 13. - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; - godere del pieno elettorato attivo e passivo; - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; - recedere dall'appartenenza all'Associazione;

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

- esaminare i libri sociali, presentando motivata istanza all'organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni.

I medesimi sono obbligati a:

- effettuare il versamento della quota di ammissione di cui al successivo articolo 12;
- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti Organi della Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibere prese dagli Organi della Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

- esaminare i libri sociali, presentando motivata istanza all'organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni.

I medesimi sono obbligati a:

- effettuare il versamento della quota di ammissione di cui al successivo articolo 12;
- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti Organi della Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibere prese dagli Organi della Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

All'adempimento delle obbligazioni previste dai primi due punti ~~1) e 2)~~ del comma precedente provvede la società, la ditta individuale, l'associazione o l'ente con la quale la persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro subordinato, in caso di associato in possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell'art. 6.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre che all'adempimento delle obbligazioni previste dai punti 1) e 2) del sesto comma di questo articolo provveda, quando sussistano ragioni adeguate, un soggetto terzo diverso dall'associato che si proponga espressamente ai fini dell'adempimento. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione delibera secondo le maggioranze prescritte dal nono comma dell'art. 23.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'Associazione. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.	e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite. La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'Associazione. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art.10 - Esclusione Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, l'associato che: a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione; b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati; c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Mutua; d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 16 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti dell'Associazione; e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi associativi così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l'associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.	Art.10 - Esclusione Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso a suo insindacabile giudizio, l'associato che: (a) l'associato che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione; (b) l'associato che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati; (c) l'associato che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Mutua; (d) l'associato che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 16 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti dell'Associazione; (e) l'associato di cui il Consiglio di Amministrazione constati l'inadempimento da parte dell'Associato, senza giustificati motivi, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione ovvero sussista una situazione di ritardo ingiustificato nel versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea degli Associati o dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Nei casi indicati alle lettere (d) ed (e) l'associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all'associato.	La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all'associato.
Art. 12 - Composizione Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio sociale è costituito: a) dal fondo sociale di dotazione che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00=(cinque virgola zero zero) Euro ed un massimo di 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è pari almeno a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite; b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 14; c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali; d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, per esercizio sociale; e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine	Art. 12 - Composizione Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio sociale è costituito: a) dal fondo sociale di dotazione, che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari dalle quote di ammissione il cui versamento è riferito a ciascun associato ordinario e il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00 (cinque virgola zero zero) Euro e un massimo di 100,00 (cento virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è pari almeno a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite; b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 14; c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali; d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00 (cento virgola zero zero) Euro pro-capite, per esercizio sociale; e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante. In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo. Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO o in titoli di stato o garantiti dallo stato o strumenti con analoga rischiosità.. Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.	determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante. In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo. Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO o in titoli di stato o garantiti dallo stato o strumenti con analoga rischiosità. Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.
Art. 13 - Contributi associativi e prestazioni L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da: - contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione; - liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute dagli associati o da terzi; - contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e/o private; - redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12; - entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive, nonché da attività da raccolta fondi. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Art. 13 - Contributi associativi e prestazioni L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da: - contributi associativi dovuti dai soci ordinari contributi associativi il cui versamento è riferito a ciascun associato ordinario, al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione; - liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute dagli associati o da terzi; - contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e/o private; - redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12; - entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive, nonché da attività da raccolta fondi. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati. Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo. Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.	Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati. Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo. Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.
Art. 17 - Convocazione L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione dell'Associazione secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da trasmettere a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso con qualunque mezzo idoneo e rispetto al quale sia possibile ottenere prova di ricezione da parte dei destinatari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consegna brevi manu, posta, fax, email, purché gli indirizzi o i recapiti risultino iscritti, a richiesta dei medesimi, nel libro degli associati.	Art. 17 - Convocazione L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione dell'Associazione secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da trasmettere a ciascun socio almeno otto quindici giorni prima dell'adunanza. Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso con qualunque mezzo idoneo e rispetto al quale sia possibile ottenere prova di ricezione da parte dei destinatari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consegna brevi manu, posta, fax, email, purché gli indirizzi o i recapiti risultino iscritti, a richiesta dei medesimi, nel libro degli associati.
Art. 18 - Svolgimento dell'Assemblea - Quorum	Art. 18 - Svolgimento dell'Assemblea - Quorum

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo degli associati, salve le diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati

Se il numero di associati dell'Associazione non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo degli associati, salve le diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati

Se il numero di associati dell'Associazione non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione. Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - siano indicati nell'avviso di convocazione, ovvero nel regolamento assembleare quando adottato o con apposita comunicazione trasmessa prima della riunione, i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, le modalità di collegamento e le connesse specifiche tecniche, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione. Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.
Art. 23 - Convocazione e quorum Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di	Art. 23 - Convocazione e quorum Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posta elettronica e il telefax purché l'indirizzo e il recapito siano previamente comunicati dall'interessato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato; in mancanza dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posta elettronica e il telefax purché l'indirizzo e il recapito siano previamente comunicati dall'interessato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato; in mancanza dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, **ovvero con apposita comunicazione trasmessa in momento successivo, comunque prima della riunione, (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire** le modalità di collegamento e le connesse specifiche

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative: - alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; - alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio; - all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 24, penultimo comma; - alla ammissione di nuovi soci sia ordinari che sostenitori; - all'esclusione di un socio nei casi previsti dall'art. 10; - alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali; - alla determinazione dei contributi associativi dovuti dai soci ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e quattro; - alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo; - alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti; - all'assunzione di dipendenti e collaboratori; - alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare; - alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.	tecniche, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative: - alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; - alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio; - all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 24, penultimo comma; - alla ammissione di nuovi soci sia ordinari che sostenitori; - all'esclusione di un socio nei casi previsti dall'art. 10; - alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali; - alla determinazione dei contributi associativi dovuti dai soci ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e quattro; - alla definizione di accordi di partenariato con enti del Terzo settore o enti non profit, secondo quanto previsto dall'art. 5; - alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo; - alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti; - all'assunzione di dipendenti e collaboratori; - alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare; - alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.
---	--

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.	Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.
	COMITATO AMMISSIONE ASSOCIATI ORDINARI Art. 27 – Comitato Ammissione Associati Ordinari Il Comitato Ammissione Associati Ordinari è l'organo che ha la competenza a deliberare sull'ammissione di nuovi soci ordinari. Esso si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea tra gli amministratori, di cui uno scelto tra gli amministratori. I membri del Comitato Ammissione Associati Ordinari durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Nessun compenso spetta ai membri del Comitato Ammissione Associati Ordinari. I membri del Comitato Ammissione Associati Ordinari eleggono tra loro un Presidente nella prima riunione utile. Per il funzionamento del Comitato Ammissione Associati Ordinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e di legge previste per il Consiglio di Amministrazione.
Art. 27 - Organo di Controllo L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea. Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	Art. 28 - Organo di Controllo L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea. Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato. I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice Civile. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili. Su deliberazione dell'Assemblea degli Associati, ai componenti dell'Organo di Controllo viene corrisposto un compenso, la cui entità è determinata dall'Assemblea, comunque in proporzione all'attività svolta.	riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato. I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice Civile. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili. Su deliberazione dell'Assemblea degli Associati, ai componenti dell'Organo di Controllo viene corrisposto un compenso, la cui entità è determinata dall'Assemblea, comunque in proporzione all'attività svolta.
Art. 28 - Revisione legale dei conti Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore	Art. 29 - Revisione legale dei conti Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea degli Associati determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea degli Associati determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Art. 29 - Arbitrato Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli organi dell'Associazione - purché per legge possa formare oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività dell'Associazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Lucca. I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'arbitro. L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.	Art. 30 - Arbitrato Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli organi dell'Associazione - purché per legge possa formare oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività dell'Associazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Lucca. I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'arbitro. L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.
Art. 30 - Volontari I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	Art. 31 - Volontari I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE

dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 31 - Funzionamento tecnico e amministrativo Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione. Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del segretario generale, del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.	Art. 32 - Funzionamento tecnico e amministrativo Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione. Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del segretario generale, del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.
Art. 32 - Scioglimento - Devoluzione del Patrimonio In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.	Art. 33 - Scioglimento - Devoluzione del Patrimonio In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 33 - Rinvio alla normativa in materia di terzo settore Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.	Art. 34 - Rinvio alla normativa in materia di terzo settore Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE